

Prot. n. 46

Spett.le
COMUNE DI ANTILLO

c.a. Egr. Sig. Sindaco
Dott. Davide Paratore

c.a. **Geom. Sebastiano Costa** (RUP)

Catania, 15 giugno 2015

Oggetto: bando di gara per lavori di "ristrutturazione e miglioramento efficienza energetica caserma dei Carabinieri".

Termine offerte: 22 giugno 2015

Importo: € 223.718,53

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito di segnalazione da parte delle imprese associate, rileviamo le seguenti anomalie del bando come di seguito esplicate.

- **Clausola 7.1. e 7.4:** è indicato quale termine ultimo di ricezione dell'offerta il 22/06/2015 e termine di apertura il 16/06/2015;
- **Clausola 11.4 e pag. 10 disciplinare:** ai partecipanti è richiesta, a pena d'esclusione, la produzione del modello GAP appaltatori. Si rileva che, oltre le numerose sentenze dei giudici amministrativi con le quali la produzione del suddetto modello non è da ritenere a pena d'esclusione, il Ministero dell'Interno con la nota n. 11001/119/20(8) del maggio 2014 (allegata) ha ritenuto implicitamente abrogato l'obbligo di presentazione del suddetto modulo, in quanto superato dall'evoluzione normativa in materia;
- **Clausola 11.7:** ai partecipanti è richiesto il possesso del N.O.S. di livello "riservato". Si rammenta che a seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M. del 22 luglio 2011, non è necessario il possesso dell'abilitazione di sicurezza per partecipare a gare o per eseguire lavorazioni riferite a contratti che necessitano di "speciali misure di sicurezza" o ai quali – come nel caso in specie – sia attribuita la classifica di segretezza "RISERVATO" (vedasi sito <http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/per-le-imprese/le-abilitazioni-di-sicurezza/nulla-osta-di-sicurezza.html>).
Pertanto, prevedere il possesso della suddetta abilitazione, tenderebbe a restringere ingiustificatamente la partecipazione degli operatori economici;
- **Pag. 9 disciplinare:** riguardo alla cauzione definitiva, nel caso di ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria superiore al 20% si prescrive l'applicazione dell'art. 11 c. 3 D.P.R.S. n. 13/2012. Rileviamo che tale prescrizione non è applicabile secondo quanto statuito dall'Autorità naz. Anticorruzione (Parere n. 2/2014), dal Dipartimento reg. Tecnico Ass. reg. Infrastrutture (Decreto n. 343/2014), preceduto da Circolare dell'Assessore Reg. Infrastrutture del 27 luglio 2012 e, altresì, anche secondo l'interpretazione del TAR Palermo

(Sentenza n. 2018/2013). Invero, la suddetta disposizione si riferisce ai bandi tipo che dovranno essere emanati con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture a integrazione dei bandi tipo adottati dall'A.N.A.C. ex art. 64 c. 4-bis D.lgs n. 163/06. Pertanto, fin quando non saranno pubblicati i suddetti bandi, la su citata prescrizione non è applicabile e la fideiussione definitiva continuerà ad essere integralmente normata dall'art. 113 e art. 75 D.lgs. n. 163/06;

- **Risultano assenti sia nel bando che nel disciplinare:** 1) la richiesta alle imprese partecipanti del PASS OE ex art. 6 bis D.lgs. n. 163/06; 2) la previsione della sanzione ex art. 38 c. 2-bis D.lgs. n. 163/06. Entrambe elementi la cui carenza può inficiare la validità della lex specialis. Altresì, dalla ricerca nel sito dell'ANAC (sez. banca dati naz. cc.pp.) con il CIG indicato nel bando, lo stesso non sembra esser stato registrato nel suddetto sito. Onere obbligatorio per la stazione appaltante per ragioni di trasparenza e ai fini del pagamento del contributo gara per le imprese partecipanti.

Rileviamo, infine, che l'art. 2 della L.R. Sicilia n. 15/2008 (c.d. "tracciabilità finanziaria"), è stato recentemente abrogato con sentenza Corte Costituzionale n. 33/2015.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di **voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.**

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore
Giovanni Fragola